

**FIGC****COMUNICATO STAMPA****Roma, 23 aprile 2014****CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE****III^a SEZIONE****L.N.D. –Dipartimento Interregionale****RIUNIONE MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014****1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 a carico dei sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio;
- ammenda di € 2.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. – nota n. 4626/1110pf09-10/SP/blp del 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)

2. Ricorso A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Ostia Mare Lido Calcio/Lupa Roma del 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

3. Ricorso A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Bellini Antonio seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Ostia Mare Lido Calcio/Lupa Roma del 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)



4. Ricorso U.S.D. NOTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive inflitta al calc. Conti Daniele seguito gara USD Noto/USD Cavese 1919 del 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

5. Ricorso A.S.D. BOJANO

avverso:

- decisioni merito gara Bojano/Recanatese del 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014);
- esclusione dal Campionato di Serie D Girone I 2013/2014 e svincolo di autorità dei calciatori con decorrenza 2.4.2014 (Delibera del Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014)

6. Ricorso A.S.D. TORRECUSO CALCIO

avverso le sanzioni:

- squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2014 con obbligo di disputa delle gare in campo neutro ed a porte chiuse;
- ammenda di € 5.000,00,

inflitte alla reclamante seguito gara Torrecuso/Città di Messina del 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

7. Ricorso U.S. VIBONESE CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Petta Andrea seguito gara Vibonese Calcio/Noto del 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

RESPINTO

INAMMISSIBILE per quanto attiene al profilo di cui al C.U. 108 del 4.4.2014;

RESPINTO nel resto

RESPINTO

RESPINTO